



**COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO**  
*(Provincia di Teramo)*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE  
DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 17/11/2017

## **SOMMARIO**

### **CAPO I -COMPENSAZIONE**

**Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 Principi in materia di compensazione**

**Articolo 3 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo**

**Articolo 4 Compensazione tra tributi diversi**

**Articolo 5 Compensazione tra debiti dell'ente locale e debiti tributari**

### **CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 6**

**Articolo 7**

## **CAPO I COMPENSAZIONE**

### **Art.1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Con il presente Regolamento, il Comune di Civitella del Tronto disciplina l'istituto della compensazione nell'ambito della stessa entrata comunale, tra entrate comunali diverse, tra debiti dell'Ente e crediti per tributi ed entrate patrimoniali comunali.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per "Tributi e Entrate Comunali": Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servizi indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARSU/TARES/TARI), Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP), Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità e PP.AA..

### **Art.2**

#### **PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE**

- 1) In applicazione dell'art.1, comma 167, della legge n.296 del 27/12/2006, nonché dell'art.8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3) E' previsto l'istituto della compensazione legale, come disciplinato dal comma 1 dell'art. 1243 c.c., tra i debiti del Comune di Civitella del Tronto verso terzi ed i crediti vantati dall'Ente verso i medesimi terzi per tributi e/o entrate comunali. Ai fini dell'ammissione all'istituto della compensazione entrambi i crediti devono essere connotati dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
- 4) Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.
- 5) Restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

### **Art.3**

#### **COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO**

- 1) Il contribuente, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al Contribuente interessato.

#### **ART.4**

##### **COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI**

1) Il contribuente, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine del versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5) Il responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

**ART.5**  
**COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI**  
**TRIBUTARI**

1) I soggetti che vantano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti del Comune di Civitella del Tronto per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico per tributi e/o entrate comunali.

2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al funzionario responsabile del tributo ed al funzionario che ha eseguito la spesa, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità, codice fiscale/partiva Iva del contribuente ed indirizzo (anche pec) dove ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di compensazione;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di Civitella del Tronto si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

3) Il responsabile dell'istruttoria, esaminata la documentazione ricevuta ed acquisita dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione, dispone il provvedimento di liquidazione ed autorizzatorio della compensazione con le determinazioni di seguito indicate:

- a) liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
- b) recupero del debito a carico del fornitore, con espressa indicazione dell'importo e dei tributi e/o entrate comunali recuperati, distinte per anno di competenza; l'indicazione dei tributi e/o delle entrate comunali potrà essere sostituita dalla certificazione rilasciata dal settore Entrate, con l'annotazione che la stessa costituisce parte integrante del provvedimento di liquidazione;
- c) ordinazione del pagamento della differenza tra credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso.

Il provvedimento di liquidazione del credito e compensazione del debito, deve essere comunicato al fornitore ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

4) L'Ufficio finanziario conseguentemente provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto, emettendo per l'importo oggetto della compensazione, contestualmente una reversale ed un mandato.

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.6**

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

**Art.7**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale che lo ha approvato.